

ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO ODV

Premessa

La Associazione San Marcellino è stata costituita nel 1988 al fine di proseguire l'attività svolta dal 1945 dall'Opera "La Messa del Povero" diretta dai Padri Gesuiti.

La Associazione San Marcellino è iscritta dal 1993 nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Liguria ai sensi della L. 11.8.1991 n. 266 ed è 'Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale' di diritto, ai sensi dell'articolo 10, 8° comma, del D.lgs. 4.12.1997, n. 460.

La Associazione San Marcellino è Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 ed il suo Statuto è stato modificato per renderlo conforme alla nuova normativa nei termini che seguono.

Wg

STATUTO della ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO ODV

** ** *

Articolo 1 - Denominazione – sede - durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, SAN MARCELLINO Organizzazione di Volontariato' ('SAN MARCELLINO ODV'), che assume la forma giuridica di Associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Registrazione 26/7/2019 6872
del pagamento F26/F24 6 Euro

IL FUNZIONARIO
Maria Grazia GILANDO

sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Finalità – Attività – Attività Diverse

1. La Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5 D.lgs. 3.7.2017 n. 117, lettere: - "a)" *«interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni»;* - "c)" *«prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni»;* - "g)" *«formazione universitaria e post-universitaria»;* - "h)" *«ricerca scientifica di particolare interesse sociale»;* - "i)" *«organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo»;* - "k)" *«organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso»* - "q)" *«alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni*



altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi»; “-r)” «accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti» e –“w)” «promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»

2. In particolare la Associazione ha carattere volontario e:

- sceglie, nello spirito di fedeltà ai valori cristiani, di prendere le parti, senza preclusione alcuna di nazionalità o professione religiosa, di quegli uomini e di quelle donne che, per ragioni diverse, si trovano nelle situazioni più difficili, quali senza dimora, soli, senza riferimenti di aiuto, privi dei più elementari mezzi di sussistenza, per farsene concretamente carico con diverse forme di intervento – anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati - e nei vari ambiti della vita sociale;
- promuove a livello individuale, sociale e spirituale, la dignità umana di queste persone per aiutarle a rientrare e a partecipare a pieno diritto e con possibilità d'espressione al contesto sociale in cui vivono;
- stimola gli Enti pubblici e privati interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, indicando eventualmente anche soluzioni alternative.

3. Ciò comporta l'impegno da parte degli Associati e dei Volontari di farsi carico delle diverse forme di intervento dell'Associazione curando anche una adeguata formazione personale e una sensibilizzazione a vasto raggio mediante possibili

ricerche, studi e dibattiti sui problemi e sulle cause che generano il disagio sofferto da queste persone.

4. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle persone aderenti agli enti associati nonché dei Volontari di cui agli articoli 17 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017. Per il raggiungimento dei propri scopi e per promuovere concretamente i diritti e la dignità delle persone sopra descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'organizzazione potrà:

- per le domande urgenti circa la sopravvivenza e in vista di progetti personali tesi al recupero dell'individuo, procedere all'organizzazione di Centri di Ascolto dove accogliere, ascoltare, orientare e intervenire;
- per le necessità di chi non può usufruire del servizio sanitario pubblico, procedere all'organizzazione di ambulatori medici, con servizi di distribuzione gratuita di prodotti farmaceutici;
- per migliorare le condizioni igieniche di coloro che spesso vivono sulla strada, procedere all'organizzazione di servizi adeguati (docce, servizio lavanderia, ecc.);
- per le esigenze di quelle persone che non hanno dove mangiare, dormire, alloggiare e vivere, procedere all'organizzazione di mense, dormitori di emergenza, piccoli appartamenti protetti, comunità alloggio in città o in campagna dove si offra la possibilità di vivere in via provvisoria o definitiva esperienze di crescente autonomia;
- per i bisogni di vestiario procedere all'organizzazione della raccolta, recupero e distribuzione di vestiario nuovo e usato;

ricerche, studi e dibattiti sui problemi e sulle cause che generano il disagio sofferto da queste persone.

4. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle persone aderenti agli enti associati nonché dei Volontari di cui agli articoli 17 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017. Per il raggiungimento dei propri scopi e per promuovere concretamente i diritti e la dignità delle persone sopra descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'organizzazione potrà:

- per le domande urgenti circa la sopravvivenza e in vista di progetti personali tesi al recupero dell'individuo, procedere all'organizzazione di Centri di Ascolto dove accogliere, ascoltare, orientare e intervenire;
- per le necessità di chi non può usufruire del servizio sanitario pubblico, procedere all'organizzazione di ambulatori medici, con servizi di distribuzione gratuita di prodotti farmaceutici;
- per migliorare le condizioni igieniche di coloro che spesso vivono sulla strada, procedere all'organizzazione di servizi adeguati (docce, servizio lavanderia, ecc.);
- per le esigenze di quelle persone che non hanno dove mangiare, dormire, alloggiare e vivere, procedere all'organizzazione di mense, dormitori di emergenza, piccoli appartamenti protetti, comunità alloggio in città o in campagna dove si offra la possibilità di vivere in via provvisoria o definitiva esperienze di crescente autonomia;
- per i bisogni di vestiario procedere all'organizzazione della raccolta, recupero e distribuzione di vestiario nuovo e usato;



- per la necessità di avere spazi di aggregazione, formazione, distensione e svago, procedere all'organizzazione di centri diurni, soggiorni di vacanza, centri di villeggiatura, viaggi e animazione culturale in genere;
- per la necessità di trovare spazi lavorativi adeguati, procedere all'allestimento di spazi rieducativi finalizzati al recupero di capacità di lavoro;
- organizzare, gestire e rendere qualsiasi tipo di servizio e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale
- partecipare ad altre associazioni, società, consorzi o enti aventi fini analoghi o complementari al proprio; potrà avere fra i suoi soci membri di altre associazioni, società, consorzi o enti aventi fini analoghi o complementari al proprio.

Handwritten signature

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 - Attività diverse

1. La Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

2. Le attività diverse sono definite dall'Organo di amministrazione.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Wg

Articolo 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto.

2. Gli Associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come Associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli Associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa ove la stessa sia stata fissata dall'Organo di amministrazione;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
- 

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa annuale qualora essa sia stata stabilita dall'Organo di amministrazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 7- Volontari associati, volontari e assicurazione obbligatoria

1. La Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e dei Volontari previsti dagli articoli 17 e seguenti del D. Lgs. 117/17 e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni degli Associati e dei Volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività degli Associati e dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari.

3. Agli Associati ed ai Volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, fermo il rispetto dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di Associato e di Volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di

lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. La Associazione deve assicurare gli Associati ed i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/17.

6. La Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di Revisione.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; i componenti nominati in sostituzione di membri decaduti, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro designazione.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovrano. È presieduta

BM

dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano o da un Presidente eletto dagli Associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario.

2. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

NG

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un terzo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario.

4. I voti sono palesi.

5. Gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea dalla delibera di ammissione dell'Organo di amministrazione sempre che siano in regola con il pagamento della quota associativa ove la stessa sia stata definita.

6. Ciascun Associato ha un voto.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato nel libro verbali della Associazione.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza

della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

10. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione dei bilanci, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

11. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di nove. Tutti i componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si

applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 117/2017.

2. L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci. I Consiglieri successivamente nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente;

- nomina uno o due Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento ed un Segretario.
- amministra l'Associazione;
- predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. L'Organo di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza esulanti dalle deleghe conferitegli, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. I Vicepresidenti possono essere nominati fino al numero di due e sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 117/2017 o sia decisa dall'Assemblea, può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i



componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di revisione, qualora la sua nomina sia obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o sia decisa dall'Assemblea è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita

dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n.117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'Associazione si dota di appositi conti correnti stabiliti dall'organo amministrativo, intestati all'associazione.

Articolo 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo o comunque entro il termine previsto per il deposito nel RUNTS. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 - Bilancio sociale

Atto esente dall'imposta di registro ai sensi
dell'art. 82 comma 3 D. Lgs. 117/17
esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5
D. Lgs. 117/17

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 – Rapporti di lavoro

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

Articolo 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Assemblea può deliberare l'adozione di un eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Statuto approvato dall'Assemblea degli Associati del 9 maggio 2019.

Nicola Gargi